



1° Istituto Superiore "Archimede"
Via Sipione, 147 - Tel. 0931/502286 fax 0931/850007 - C.F. 83001030895
e-mail: sris017003@istruzione.it
96019 Rosolini (Siracusa)

Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

Circolare n. 7 del 14/09/2016

Oggetto: Divieto di fumo a scuola

La scuola persegue finalità educative volte all'adozione di stili di vita responsabili, improntati all'educazione, alla convivenza civile, al rispetto della legalità, della qualità della vita e al benessere proprio ed altrui.

In tale prospettiva l'ambiente scolastico deve essere salubre e prevenire l'abitudine al fumo proteggendo i non fumatori dai danni del fumo passivo e rispettoso di tutte le norme che tutelano la salute pubblica.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4 - Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, c. 1-bis, recita: "Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - Istituto "Archimede" - Rosolini (SR)).

I trasgressori dovranno consegnare presso la segreteria della scuola, entro 60 giorni dalla contestazione dell'infrazione, copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, onde

evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2000,00 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto la **prof.ssa Ruscica Marianna**, il **prof. Cataudella Cesare**, il **Sig. Speranza Piero** e la **Sig.ra Di Martino Rosa**, per il plesso di via Sipione, il **prof. Piazzese Francesco**, la **prof.ssa Celauro Maria** e il **Sig. Alecci Vincenzo** per il plesso di via Rossini e il **prof. Modica Corrado** e il **Sig. Calvo Vincenzo**, per il plesso di via S. Alessandra, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto di fumo;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo**
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)**
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico**
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69**
- Direttiva PCM 14/12/1995**
- Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4**
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004**
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318**
- Circolare 2/SAN/2005 14 gennaio 2005**
- Circolare 3/SAN/2005 25 gennaio 2005**
- Legge 28/12/2001 n. 448, art. 5, punto 20**
- Legge 16/01/2003 n.3**
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003**
- DPCM 23/12/2003**
- Legge finanziaria 2005**
- Decreto Legislativo 81/2008**
- CCNL scuola 2006-2009**
- D.L. n. 81 del 9-04-2008**
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104**

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Martino